

Vincoli mobilità, il rimedio è peggiore del male

Un emendamento al Sostegni-ter, anziché estendere l'accesso alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni, preclude la mobilità annuale interprovinciale agli immessi in ruolo delle secondarie ex DDG 85/2018

Il testo dell'emendamento

- Martedì 15 marzo la Commissione bilancio del Senato ha approvato il seguente emendamento al «Sostegni-ter»:
- “Il medesimo personale (*i docenti immessi in ruolo dopo il 31 agosto per effetto del concorso riservato indetto con il decreto 85/2018 n.d.r.*) può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione **nell'ambito della provincia di appartenenza**; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”.

I destinatari

- La modifica si applica ai docenti delle secondarie che avevano ottenuto l'immissione in ruolo **dal 1° settembre 2019*** per effetto del superamento del concorso straordinario indetto con il DDG 85/2018.
- La platea dei destinatari, dunque, ha già esaurito il vincolo triennale e ha pieno titolo a partecipare alla mobilità annuale (assegnazioni e utilizzazioni).

**) Gli immessi in ruolo in data precedente non sono soggetti al vincolo (art. 1, comma 795, della legge 145/2018)*

Precluse le assegnazioni interprovinciali

- Il testo approvato preclude agli immessi in ruolo ex DDG 85/2018 il diritto di partecipare alla mobilità annuale interprovinciale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni dei titolari su classe di concorso in esubero) perché consente l'accesso al diritto solo all'interno della provincia di titolarità.

Il vincolo da modificare riguarda l'art. 339 del TU

- L'emendamento interviene sull'articolo 13 del decreto legislativo 59/2017, che non necessitava di modifiche, perché i relativi effetti si sono già esauriti e **lascia intatto il comma 3 dell'art. 399 del D.Lgs. 297/94**, che così dispone:
- *«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso **soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità...**»*